

Ordinanza concernente l'uso delle aree ricreative aperte al pubblico
(del 15 gennaio 1990)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati gli art. 179 e 192 della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (LOC);

o r d i n a:

- Art. 1** ¹Sono aree ricreative tutti gli spazi delimitati da opere di cinta e dotati di infrastrutture sportive e/o attrezzature da gioco o che per il loro carattere e la loro situazione si prestano particolarmente ad attività di svago. **Definizione**
a. In generale
- ²Sono segnatamente aree ricreative:¹ **b. In particolare**
- Il Parco Sportivo di Cortivallo (mapp. No. 411);
 - il campo sportivo adiacente alla casa comunale e il prato antistante alla Scuola elementare (mapp. No. 80);
 - il prato circostante la sede della scuola dell'infanzia (mapp. No. 421);
 - le aree pubbliche del Colle (mapp. N.ri 70, 81, 432).
- Art. 1a** La presente ordinanza si applica a tutte le aree ricreative esistenti sul territorio comunale.² **Campo d'applicazione**
- Art. 2** Abrogato.³ **Principio**
- Art. 3** Abrogato.⁴ **Eccezioni**
- Art. 3a** ⁵ ¹L'accesso a tutte le aree ricreative è vietato dalle ore 22.00 alle ore 07.00 durante il periodo in cui vige l'ora legale e dalle 20.00 alle 07.00 il resto dell'anno. **Limitazioni orarie**

²L'accesso agli spazi ricreativi in diretta relazione con le sedi scolastiche (mapp. N.ri 80 e 421) è inoltre vietato durante lo svolgimento delle relative attività.

³Il Municipio può concedere deroghe in casi motivati.

1 Cpv. modificato con OM del 26 agosto 2008

2 Articolo modificato con OM del 13 settembre 2017; in vigore dal 16 ottobre 2017. Precedente modifica: OM del 26 agosto 2008

3 Articolo abrogato con OM del 13 settembre 2017; in vigore dal 16 ottobre 2017

4 Articolo abrogato con OM del 13 settembre 2017; in vigore dal 16 ottobre 2017

5 Articolo modificato con OM del 26 agosto 2008

Domanda per uso speciale⁶	<p>Art. 4 ¹La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'uso speciale dev'essere presentata per iscritto almeno sette giorni prima della data in cui si intende utilizzare l'area e deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- generalità (cognome, nome e indirizzo completo) del richiedente responsabile;- data, orario, e durata dell'utilizzazione dell'area;- scopi e attività che si intendono svolgere;- numero approssimativo degli utenti.⁷ <p>²Il Municipio può prelevare una tassa conformemente agli artt. 66 e segg. del Regolamento comunale.⁸</p>
Responsabilità	<p>Art. 5 Il Comune e i suoi organi declinano ogni responsabilità durante la pratica delle attività che si svolgono negli spazi ricreativi.</p> <p>²Gli utenti sono responsabili per i danni causati agli spazi ricreativi, a eventuali strutture annesse e a terzi.</p>
Azioni vietate	<p>Art. 6 ¹E' vietata ogni azione incompatibile agli scopi per i quali sono riservati gli spazi ricreativi; come pure ogni azione, atto, o disciplina sportiva che possa mettere in pericolo l'incolumità degli utenti.</p> <p>²E' in particolare vietato l'accesso alle aree di svago con veicoli a motore di qualsiasi genere.</p>
Contravvenzioni	<p>Art. 7 ¹Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino a Fr. 500.--.</p> <p>²La multa è inflitta dal Municipio secondo la procedura dell'art. 147 e segg. LOC.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore decorso il termine di pubblicazione.⁹</p>
Pubblicazione e rimedi di diritto	<p>Art. 9 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC.</p> <p>²Contro la stessa è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.</p>

⁶ Marginale modificata con OM del 13 settembre 2017; in vigore dal 16 ottobre 2017

⁷ Cpv. modificato con OM del 13 settembre 2017; in vigore dal 16 ottobre 2017

⁸ Cpv. introdotto con OM del 13 settembre 2017; in vigore dal 16 ottobre 2017

⁹ In vigore dal 5 febbraio 1990